



**IV CIRCOLO DIDATTICO "G. B. QUINCI"**

Via G. Belli 1 - 91026 MAZARA DEL VALLO (TP)

Tel. 0923/652578 Fax 0923/652556

C.M.: TPEE05900V - C.F. 82007130816

[www.quartocircolomazara.edu.it](http://www.quartocircolomazara.edu.it)

[tpee05900v@istruzione.it](mailto:tpee05900v@istruzione.it) – [tpee05900v@pec.istruzione.it](mailto:tpee05900v@pec.istruzione.it)

Mazara del Vallo, 22/12/2022

Cir. n° 13 /Inf.

Prot. n. 8673

**AI GENITORI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA**

**AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA**

**AL PERSONALE ATA**

**AL D.S.G.A**

**ALL'ALBO-SITO**

**Oggetto: Circolare esplicativa in materia di certificazione medica per assenza scolastica in caso di patologia non riconducibile a Sars- Cov-2.**

La Federazione Italiana Medici Pediatri sez. prov. di Trapani, con nota Prot. 14875 del 17/11/2022, in riferimento all'applicazione della normativa vigente in materia di certificazione medica per assenza scolastica, in caso di patologia non riconducibile a Sars-Covid 19, ha reso noto che per la Regione Sicilia dall'1/04/2022, con la cessazione dello stato di emergenza nazionale, deve ritenersi caducata la relativa normativa di cui alla nota prot. 33108/2020 dell'Assessorato alla Salute e al successivo D.A. redatto d'Intesa tra l'Assessorato Regionale alla Salute e l'Assessorato Regionale all'Istruzione e Formazione Professionale, per la riammissione in classe che, recependo il DM n. 80/2020, prevedeva l'obbligo di certificazione medica per assenze superiori ai 3 giorni, per gli alunni 0-6 anni per l'a.s. 2020/2021. Pertanto, in riferimento all'obbligo di presentazione di certificazione medica di cui all'oggetto – richiamato altresì il Protocollo Anticovid del Ministero dell'Istruzione pubblicato nel mese di Settembre 2022 -, si precisa che, per l'a.s. 2022/2023, trova applicazione la normativa previgente di cui all'art. 3 del DDL n. 476/2019 recante: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019 Legge di stabilità" approvato in data 10/07/2019, che di seguito si

riporta per semplificazione argomentativa: “Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all’articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica”.

**Dunque, per l’a.s. 2022/2023, nelle scuole di pertinenza della Regione Sicilia, - fatte salve eventuali ulteriori richieste di misure di profilassi previste a livello nazionale e/o internazionali - l’obbligo della presentazione della certificazione medica si applica solo per assenze di durata superiore a 10 giorni, venendo meno la differenziazione operata con il DA. 11.11.2020 tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.**

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Teresa Guazzelli

1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93